DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/1326 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ([1]), in particolare gli articoli 1 *bis* e 8 *bis*,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 e 19 novembre 2021 il comitato scientifico dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA o «l'Osservatorio»), allargato secondo la procedura di cui all'articolo 5 *quater*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), ha redatto relazioni di valutazione del rischio delle nuove sostanze psicoattive 2-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one (3-metilmetcatinone, 3-MMC) e 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (3-clorometcatinone, 3-CMC) conformemente all'articolo 5 *quater* del medesimo regolamento. L'Osservatorio ha presentato tali relazioni alla Commissione e agli Stati membri il 25 novembre 2021.

(2) Il 3-MMC e il 3-CMC sono catinoni sintetici con effetti psicostimolanti. Sono derivati del catinone, strettamente correlati, rispettivamente, a metcatinone (efedrone) e mefedrone (4-metilmetcatinone;4-MMC) e a metcatinone e 4-clorometcatinone (4-CMC; clefedrone), e con effetti psicostimolanti simili. Il catinone, il metcatinone, il mefedrone e il 4-CMC sono sottoposti a controllo ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

(3) Il 3-MMC è disponibile nell'Unione europea almeno dal 2012 e la sua presenza è stata rilevata in 23 Stati membri. Dopo un calo dei sequestri in Europa tra il 2016 e il 2018, il 3-MMC pare essere ricomparso: nel 2020 ne sono stati sequestrati circa 740 chilogrammi sotto forma di polvere e le importazioni, la distribuzione e l'utilizzo sono continuati nel 2021, anno in cui si è anche registrato un sequestro su larga scala di oltre 120 chilogrammi di polvere a una frontiera esterna dell'Unione.

(4) Le informazioni ottenute grazie ai sequestri e alla raccolta di campioni mostrano che solitamente il 3-MMC è disponibile sul mercato della droga sotto forma di polvere. Ne sono state segnalate anche altre forme, come le compresse o le capsule, ma in misura molto minore. Occasionalmente sono stati segnalati anche liquidi, materiale vegetale e carta assorbente contenenti 3-MMC.

(5) In cinque Stati membri sono stati registrati 27 casi di decesso nei quali è stata confermata l'esposizione al 3-MMC. Quattro Stati membri hanno segnalato 14 casi di intossicazione acuta non fatale nei quali è stata confermata l'esposizione al 3-MMC.

(6) Il 3-CMC è disponibile nell'Unione europea almeno dal 2014 e la sua presenza è stata rilevata in 23 Stati membri. Tra 2020 e il 2021 sono stati sequestrati circa 2 500chilogrammi di 3-CMC sotto forma di polvere, pari a oltre il 90 % della quantità totale di 3-CMC in polvere sequestrato dall'inizio del monitoraggio della sostanza in Europa.

(7) Le informazioni ottenute grazie ai sequestri e alla raccolta di campioni mostrano che solitamente il 3-CMC è disponibile sul mercato della droga sotto forma di polvere. Ne sono state segnalate anche altre forme, come le compresse o le capsule, ma in misura molto minore. Occasionalmente sono stati segnalati anche liquidi, materiale vegetale e carta assorbente contenenti 3-CMC.

([1]) GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8.
([2]) Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).